



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/13 DEL 25.10.2023

Oggetto: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità grave. Legge n. 162/1998. Fondo regionale per la non autosufficienza 2023/2025. Linee di indirizzo e criteri di riparto delle risorse a favore degli enti locali 2024/2025. Approvazione preliminare.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 32/43 del 25.10.2022 e n. 35/53 del 22.11.2022, è stata programmata la realizzazione dei piani personalizzati di cui alla legge n. 162/1998, garantendo la continuità del sostegno assistenziale alle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale nel territorio regionale. Nel merito, l'Assessore fa presente che negli ultimi anni il programma regionale ha visto l'attuazione di significative innovazioni che attengono alla semplificazione dell'intero processo di attivazione dei piani personalizzati.

Tali innovazioni hanno garantito una maggiore efficacia gestionale dell'intervento, conseguente allo snellimento della attività amministrative riferite alla rivalutazione annuale dei piani personalizzati e, soprattutto, con l'avvio di piani anche nel corso dell'anno, hanno consentito di dare alle persone con disabilità una risposta più adeguata e tempestiva rispetto al bisogno assistenziale insorto.

L'Assessore informa che, in base ai dati rilevati sul sistema informativo sanitario integrato regionale (SISaR), alla data del 30 giugno 2023, risulta che nel 2023 sono stati attivati piani personalizzati per circa 44.375 persone con disabilità grave, di cui circa il 60% di età uguale o superiore ai 65 anni.

Rispetto all'insieme dei piani personalizzati, circa il 84% è costituito da piani in continuità dall'anno precedente. Rispetto alla risposta assistenziale per il bisogno rilevato, sono state pianificate prevalentemente ore di assistenza domiciliare e di servizio educativo, mentre risulta in misura minore il ricorso alla pianificazione di ore di attività sportive e/o di socializzazione, di inserimenti in centri diurni e di soggiorni temporanei in strutture.

In proposito l'Assessore precisa che più che mai è necessario dare continuità alla progettazione personalizzata riferita alle persone con disabilità, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, per scongiurare il rischio dell'istituzionalizzazione e sostenere i percorsi personalizzati di assistenza e autonomia, e che è necessario aggiornare alcuni aspetti dell'intervento.



Come noto il processo di valutazione, che precede il piano personalizzato, vede coinvolti il medico di medicina generale per la parte sanitaria, o altro specialista che ha in cura la persona, e, per la parte sociale, l'assistente sociale del comune di residenza, cui è rimessa la presa in carico.

Per supportare le attività legate a tale processo di valutazione e definizione dei piani personalizzati su tutto il territorio regionale, l'Assessore riferisce che si è agito su due macro aree: sia investendo su una misura di potenziamento dei Punti unici di accesso, volta a potenziare i servizi di assistenza tecnica e delle figure professionali preposte alla valutazione e progettazione personalizzata degli interventi per la non autosufficienza, sia informatizzando i processi di gestione degli interventi sociali.

L'Assessore fa presente che è necessario continuare a implementare il processo di miglioramento della risposta assistenziale da garantire alle persone con disabilità grave, ragionando sulla base dei bisogni segnalati e dell'analisi dei dati di monitoraggio riferiti all'attuazione del programma regionale.

Con riferimento ai nuclei familiari, l'Assessore riferisce che, in base ai dati disponibili, risulta che nel 2023 sono stati attivati circa 6.700 piani personalizzati relativi a persone presenti in nuclei familiari con almeno un'altra persona con disabilità grave e piano attivo.

L'Assessore ricorda che, in tali casi, era stato fissato un importo massimo di cumulabilità di finanziamento pari a euro 20.000 e ravvisa che si rende necessario un suo aggiornamento.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone, dunque, che la cumulabilità dei finanziamenti sia consentita fino al limite di euro 50.000 per nucleo familiare, raccomandando che la pianificazione degli interventi, definita dall'ente locale in collaborazione con i beneficiari, sia costruita ottimizzando la risposta assistenziale per il sostegno delle persone inserite nello stesso nucleo familiare e che tale aggiornamento entri in vigore dall'approvazione definitiva della presente deliberazione.

In merito alla tipologia di interventi finanziabili con il piano personalizzato di cui alla legge n. 162 /1998, l'Assessore ricorda che la Delib.G.R. n. 9/15 del 12.2.2013, in ultimo, ne ha definito la declinazione anche in relazione all'età del beneficiario e riferisce che la tipologia più attivata risulta essere quella dell'assistenza personale/domiciliare e quella del servizio educativo.

L'Assessore richiama l'attenzione sulle persone con 65 anni e più, per le quali è attivato il maggiore numero di piani personalizzati nei comuni della Regione sarda.

In linea con le importanti innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 162, che definisce i servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti attraverso



interventi di cura della persona e di sostegno socio-educativo, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone di prevedere il potenziamento degli interventi, introducendo quale tipologia di intervento finanziabile quella del sostegno socio-educativo, oltre all'attività sportiva e di socializzazione, anche per le persone con 65 anni e più.

Il programma regionale, finanziato in continuità da circa venti anni, vede il suo punto di forza nella pianificazione personalizzata degli interventi afferenti l'area dell'assistenza personale/domiciliare e dell'inclusione sociale. Nel corso degli anni la crescita della programmazione nazionale di fondi dedicati al sostegno della vita autonoma delle persone con disabilità, insieme alla recente revisione normativa in materia di disabilità e non autosufficienza, rende necessario fornire indirizzi per favorire l'integrazione delle risorse per la realizzazione di un unico piano personalizzato di vita indipendente. Nell'implementazione del progetto di vita, costruito con la persona, devono essere considerate tutte le fonti di finanziamento disponibili, affinché le stesse tra loro integrate consentano la realizzazione di un sistema di interventi armonizzato che riguardi l'abitare, il lavoro, l'inclusione sociale, ecc.

In questa logica, e per favorire una realizzazione di progettazioni integrate anche con i programmi attivi sul territorio regionale che riguardano interventi di sostegno alle persone con disabilità grave e non autosufficienza (programma nazionale "Vita indipendente", legge n. 112/2016 "Dopo di noi", interventi di inclusione socio-lavorativa, come per esempio: Includis, PNRR, ecc.), l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone di prevedere che nella valutazione sociale, come descritto nel punto 5.2.2 "Servizi fruiti settimanalmente dal destinatario del piano" dell'allegato A della Delib.G.R. n. 9/15 del 12.2.2013, non debbano essere considerati come servizi fruiti tutti gli interventi attivati nell'ambito del programma "Vita indipendente", "Dopo di noi", PNRR e in generale di tutti gli inserimenti socio-lavorativi.

Nella definizione della progettazione degli interventi finanziabili si terrà, comunque, conto di tutti i servizi attivati, al fine di costruire un efficace sistema integrato di attività di vita riducendo così il rischio di inutili duplicazioni/sovrapposizioni.

In tale logica, i servizi finanziati con il piano personalizzato possono concorrere a sostenere i percorsi sperimentali di vita indipendente nell'ambito del programma "Dopo di noi", "Vita indipendente" e PNRR, previa valutazione degli operatori sociali e con eventuale rimodulazione del piano per consentire l'armonizzazione degli interventi.

Tutto ciò premesso, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone alla Giunta di dare continuità negli anni 2024 e 2025 al programma regionale "Piani personalizzati L. n. 162/1998",



in favore delle persone con grave disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, confermando i criteri generali riportati nell'allegato A della Delib.G.R. n. 9/15 del 12.2.2013, a eccezione degli aspetti aggiornati con la presente deliberazione, prevedendo la continuità dei piani in essere al 31.12.2023, con priorità di finanziamento, salvo interruzioni per rinuncia o decesso del destinatario, e l'avvio dei nuovi piani, nei limiti delle risorse disponibili, dal 1° maggio di ciascun anno.

Con riferimento ai piani di nuova attivazione, assicurata prioritariamente la continuità dei piani in rinnovo, l'Assessore propone, per le persone che ottengono il riconoscimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 entro il 30 novembre, di attivare nuovi piani nel corso dell'anno a partire dal 1° maggio nei limiti delle risorse assegnate. L'attivazione dei piani verrà gestita in autonomia dagli enti seguendo l'ordine di presentazione della domanda assicurando la massima trasparenza nel procedimento. I nuovi progetti dovranno coprire un arco temporale di almeno un mese.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, pertanto, propone:

- di prevedere che, relativamente ai piani personalizzati di cui alla legge n. 162/1998 in continuità, sia prevista la rivalutazione e l'aggiornamento della scheda salute e della scheda sociale su richiesta dei singoli beneficiari o su proposta dell'ente locale, qualora si ravvisi una variazione significativa rispetto alla valutazione delle annualità precedenti. Il periodo di riferimento per la definizione del punteggio dei servizi fruiti e del carico familiare resta l'anno precedente. Gli enti locali procederanno, entro il 30 aprile di ciascun anno, alla riparametrizzazione del valore di tutti i piani sulla base dell'attestazione ISEE. I valori dei piani così rivalutati avranno decorrenza dalla data del 1° maggio;
- di stabilire che gli enti locali, nei limiti delle risorse assegnate nell'anno in corso, e fatto salvo quanto necessario alla copertura del rinnovo annuale dei piani personalizzati in essere al 31 dicembre, nel loro valore aggiornato, possano attivare in autonomia nuovi piani personalizzati L. n. 162/1998 a decorrere dal 1° maggio di ciascun anno per le persone con disabilità che ottengono il riconoscimento di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, entro il 30 novembre dell'anno, seguendo l'ordine cronologico delle domande presentate e assicurando la massima trasparenza nel procedimento. I nuovi piani dovranno coprire un arco temporale di almeno un mese e sono attivabili entro il 30 novembre;
- di individuare il 30 giugno di ciascun anno quale data entro la quale gli enti locali definiscono



- sul sistema informativo SISaR il valore complessivo dei piani ammessi a finanziamento al fine di consentire il monitoraggio annuale;
- di confermare che le risorse finanziarie autorizzate sul bilancio di previsione siano assegnate, in modalità pluriennale, con un riparto proporzionale alla spesa media attestata dagli enti locali per la gestione dei piani personalizzati degli ultimi tre anni (2019/2021), come definito dalla Delib.G.R. n. 32/43 del 25.10.2022;
 - di stabilire che il trasferimento delle risorse assegnate sia disposto in un'unica soluzione ad inizio anno per consentire la continuità degli interventi assistenziali;
 - di autorizzare, in presenza di più piani relativi a persone con disabilità facenti parte dello stesso nucleo familiare, che la cumulabilità dei finanziamenti sia consentita fino al limite di euro 50.000, raccomandando che la pianificazione degli interventi, definita nel piano personalizzato dall'ente locale in collaborazione con i beneficiari, sia costruita ottimizzando la risposta assistenziale per il sostegno delle persone inserite nello stesso nucleo familiare e che tale aggiornamento entri in vigore dall'approvazione definitiva della presente deliberazione;
 - di autorizzare il finanziamento di interventi di sostegno socio-educativo, oltre all'attività sportiva e di socializzazione, anche per le persone con 65 anni e più;
 - di favorire sul territorio l'armonizzazione degli interventi per l'autonomia della persona con disabilità e l'effettiva realizzazione di un sistema integrato di servizi utilizzando le varie fonti di finanziamento impiegate in modo efficace evitando sovrapposizioni;
 - di stabilire:
 - a) che le tipologie di servizi finanziati con il piano personalizzato legge n. 162/1998 possano concorrere a sostenere i percorsi sperimentali di vita autonoma nell'ambito dei programmi L. 112/2016 "Dopo di noi", "Vita indipendente" e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), previa valutazione con gli operatori sociali degli enti locali e con eventuale preventiva rimodulazione del piano personalizzato per consentire l'armonizzazione degli interventi evitando duplicazioni;
 - b) che i piani personalizzati potranno essere finanziati nei limiti dello stanziamento autorizzato sul bilancio regionale per gli anni 2024-2025 e delle risorse disponibili dalle annualità precedenti tenuto conto di quanto disposto nella legge regionale n. 1/2023, art. 5, comma 6. Avranno priorità di finanziamento i piani personalizzati in rinnovo e i nuovi piani saranno avviati nei limiti delle risorse disponibili;



- c) di finanziare nell'ambito dei piani personalizzati attività sociali o socioassistenziali realizzate sul territorio regionale;
- di assicurare gli interventi di soggiorno di cui al punto 3 dell'allegato A della Delib.G.R. n. 9/15 del 12.2.2013, con riferimento al finanziamento della quota sociale nella misura massima di euro 2.000 annui;
 - di confermare:
- 1) il principio generale di articolazione in mensilità del finanziamento annuale del piano personalizzato. È comunque rimessa all'ente locale la valutazione della rimodulazione preventiva della pianificazione delle attività finanziate in base alle mutate esigenze dei destinatari. L'accoglimento di variazioni tra le mensilità del piano non preventivamente concordate è eccezionale ed è legato a eventi imprevedibili e non programmabili;
 - 2) il criterio di carattere generale secondo il quale la gestione del progetto non può essere affidata ai parenti conviventi, né a quelli indicati all'art. 433 del codice civile, escludendo ulteriori deroghe, salvo quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 3/23 del 31.1.2014;
- di supportare il processo di valutazione, progettazione e gestione amministrativo contabile dei singoli piani personalizzati tramite il sistema informativo SISaR, per il quale saranno autorizzati i necessari aggiornamenti. I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse e strumentali alla gestione e programmazione del finanziamento dei piani personalizzati.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

- di dare continuità nell'anno 2024 e nell'anno 2025 al programma regionale "Piani personalizzati L. n. 162/1998" in favore delle persone con disabilità grave, di cui all'art. 3,



- comma 3, della legge n. 104/1992, per finanziare la realizzazione di interventi sociali o socioassistenziali, realizzati sul territorio regionale, volti a sostenere la persona con disabilità nel percorso di autonomia e favorire l'inclusione sociale;
- di confermare i criteri generali riportati nell'allegato A della Delib.G.R. n. 9/15 del 12.2.2013, ad eccezione di quanto normato dalla presente deliberazione;
 - di prevedere che i piani personalizzati di cui alla legge n. 162/1998 in essere al 31.12.2023 vadano in continuità fino al 31.12.2024 e al 31.12.2025, salvo interruzioni per rinuncia o decesso del destinatario, con priorità di finanziamento;
 - di prevedere che, relativamente ai piani personalizzati di cui alla legge n. 162/1998 in continuità, sia prevista la rivalutazione e l'aggiornamento della scheda salute e della scheda sociale su richiesta dei singoli beneficiari o su proposta dell'ente locale, qualora si ravvisi una variazione significativa rispetto alla valutazione delle annualità precedenti. Il periodo di riferimento per la definizione del punteggio dei servizi fruiti e del carico familiare resta l'anno precedente. Gli enti locali procederanno, entro il 30 aprile di ciascun anno, alla riparametrizzazione del valore di tutti i piani sulla base dell'attestazione ISEE. I valori dei piani così rivalutati avranno decorrenza dalla data del 1° maggio;
 - di stabilire che gli enti locali, nei limiti delle risorse assegnate nell'anno in corso, e fatto salvo quanto necessario alla copertura del rinnovo annuale dei piani personalizzati in essere al 31 dicembre, nel loro valore aggiornato, possano attivare in autonomia nuovi piani personalizzati L. n. 162/1998 a decorrere dal 1° maggio di ciascun anno per le persone con disabilità che ottengono il riconoscimento di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, entro il 30 novembre dell'anno, seguendo l'ordine cronologico delle domande presentate e assicurando la massima trasparenza nel procedimento. I nuovi piani dovranno coprire un arco temporale di almeno un mese e sono attivabili entro il 30 novembre;
 - di individuare il 30 giugno di ciascun anno quale data entro la quale gli enti locali definiscono sul sistema informativo SISaR il valore complessivo dei piani ammessi a finanziamento al fine di consentire il monitoraggio annuale;
 - di confermare che le risorse finanziarie autorizzate sul bilancio di previsione siano assegnate, in modalità pluriennale, con un riparto proporzionale alla spesa media attestata dagli enti locali per la gestione dei piani personalizzati degli ultimi tre anni (2019/2021), come definito dalla Delib.G.R. n. 32/43 del 25.10.2022;



- di stabilire che il trasferimento delle risorse assegnate sia disposto in un'unica soluzione ad inizio anno per consentire la continuità degli interventi assistenziali;
- di autorizzare, in presenza di più piani relativi a persone con disabilità facenti parte dello stesso nucleo familiare, che la cumulabilità dei finanziamenti sia consentita fino al limite di euro 50.000, raccomandando che la pianificazione degli interventi, definita nel piano personalizzato dall'ente locale in collaborazione con i beneficiari, sia costruita ottimizzando la risposta assistenziale per il sostegno delle persone inserite nello stesso nucleo familiare e che tale aggiornamento entri in vigore dall'approvazione definitiva della presente deliberazione;
- di autorizzare il finanziamento di interventi di sostegno socio-educativo, oltre all'attività sportiva e di socializzazione, anche per le persone con 65 anni e più;
- di favorire sul territorio l'armonizzazione degli interventi per l'autonomia della persona con disabilità e l'effettiva realizzazione di un sistema integrato di servizi utilizzando le varie fonti di finanziamento impiegate in modo efficace evitando sovrapposizioni;
- di stabilire:
 - a) che le tipologie di servizi finanziati con il piano personalizzato legge n. 162/1998 possano concorrere a sostenere i percorsi sperimentali di vita autonoma nell'ambito dei programmi L. 112/2016 "Dopo di noi", "Vita indipendente" e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), previa valutazione con gli operatori sociali degli enti locali e con eventuale preventiva rimodulazione del piano personalizzato per consentire l'armonizzazione degli interventi evitando duplicazioni;
 - b) che nella definizione del punteggio, di cui al punto 5.2.2 "Servizi fruiti settimanalmente dal destinatario del piano" dell'allegato A della Delib.G.R. n. 9/15 del 12.2.2013, per favorire l'integrazione delle progettualità, non debbano essere indicati come servizi fruiti tutti gli interventi attivati nell'ambito del programma di Vita indipendente, PNRR, "Dopo di noi" né, in generale, tutti i periodi degli inserimenti socio-lavorativi (es: Includis);
 - c) che i piani personalizzati potranno essere finanziati nei limiti dello stanziamento autorizzato sul bilancio regionale per gli anni 2024-2025 e delle risorse disponibili dalle annualità precedenti tenuto conto di quanto disposto nella legge regionale n. 1/2023, art. 5, comma 6. Avranno priorità di finanziamento i piani personalizzati in rinnovo e i nuovi piani saranno avviati nei limiti delle risorse disponibili;



- di finanziare nell'ambito dei piani personalizzati attività sociali o socioassistenziali realizzate sul territorio regionale;
- di assicurare gli interventi di soggiorno di cui al punto 3 dell'allegato A della Delib.G.R. n. 9/15 del 12.2.2013, con riferimento al finanziamento della quota sociale nella misura massima di euro 2.000 annui;
- di confermare:
 - 1) il principio generale di articolazione in mensilità del finanziamento annuale del piano personalizzato. È comunque rimessa all'ente locale la valutazione della rimodulazione preventiva della pianificazione delle attività finanziate in base alle mutate esigenze dei destinatari. L'accoglimento di variazioni tra le mensilità del piano non preventivamente concordate è eccezionale ed è legato a eventi imprevedibili e non programmabili;
 - 2) il criterio di carattere generale secondo il quale la gestione del progetto non può essere affidata ai parenti conviventi, né a quelli indicati all'art. 433 del codice civile, escludendo ulteriori deroghe, salvo quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 3/23 del 31.1.2014;
- di supportare il processo di valutazione, progettazione e gestione amministrativo contabile dei singoli piani personalizzati tramite il sistema informativo SISaR, per il quale saranno autorizzati i necessari aggiornamenti. I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse e strumentali alla gestione e programmazione del finanziamento dei piani personalizzati.

La spesa graverà sui capitoli SC05.0673 e SC05.0681, missione 12, programma 02, del Bilancio di previsione pluriennale 2023-2025.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Sergio Loddo

Il Presidente

Christian Solinas